

Newsletter n. 26 del 17 Ottobre 2020

1. REGISTRO IMPRESE E REA - Nuove specifiche tecniche per la trasmissione degli atti, delle domande e delle denunce

È stato pubblicato, sul sito istituzionale del Ministro dello Sviluppo Economico, il **decreto direttoriale 8 ottobre 2020** che **modifica le specifiche tecniche** sulla base delle quali è realizzata la modulistica telematica per la trasmissione degli atti, domande e denunce al Registro delle imprese e al REA.

La modifica è stata effettuata in considerazione della necessità di **integrare** le specifiche tecniche in essere in riferimento alle **variazioni** che riguardano:

- la creazione di nuovi comuni per fusione di preesistenti;
- le modifiche codici CAP e denominazioni comuni;
- la soppressione codice di parentela per uso previdenziale;
- l'aggiornamento per nuovi codici carica;
- l'aggiornamento per nuovi codici di tabelle Albi e Ruoli;
- l'aggiornamento autorizzazioni bolli virtuali.

Le presenti specifiche tecniche **acquistano efficacia con decorrenza dall'8 ottobre 2020**.

A partire **dal 9 novembre 2020 non potranno più essere utilizzati programmi realizzati sulla base delle specifiche tecniche approvate con precedenti decreti ministeriali**.

Il decreto è stato successivamente **pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 17 ottobre 2020**.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

2. CONTRATTI DI RETE CON CAUSALE DI SOLIDARIETA' - Indicazioni dal Ministero dello sviluppo economico sulle modalità di redazione e di iscrizione nel Registro delle imprese

Con l'**art. 43-bis del D.L. n. 34/2020** (c.d. "Decreto Rilancio"), introdotto, in sede di conversione, con la L. n. 77/2020, sono stati introdotti **tre nuovi commi** (4-sexies, 4-septies e 4-octies) all'art. 3 del D.L. 5/2009, convertito dalla L. n. 33/2009, al fine di regolare una nuova "tipologia" di contratto di rete, il **contratto di rete con causale di solidarietà**.

Dopo alcuni chiarimenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali forniti con **Nota del 21 luglio 2020, n. 468**, arrivano ora anche i chiarimenti del Ministero dello sviluppo economico, che, con la **Circolare 2/V del 9 ottobre 2020** (concordata con Unioncamere) affronta le problematiche connesse alla transitorietà della disposizione, alle modalità redazionali del contratto di rete di solidarietà e alle modalità di iscrizione nel Registro delle imprese.

Queste, in sintesi, le indicazioni fornite dal Ministero:

1. Possono fare parte delle reti in questione sia imprese appartenenti a filiere dichiarate in crisi, che imprese appartenenti a settori non in crisi.

2. Per quanto riguarda gli adempimenti pubblicitari, secondo il disposto di cui al comma 4-octies, **restano fermi gli adempimenti pubblicitari** previsti dall'art. 3, comma 4-quater del D.L. n. 5/2009, ma è prevista, in deroga a quanto previsto al comma 4-ter, una **forma "agevolata" per la redazione del contratto**.

In luogo delle forme previste dal comma 4-ter dell'art. 3 del D.L. n. 5/2009 (redazione del contratto per *atto pubblico o per scrittura privata autenticata; atto firmato digitalmente ai sensi degli artt. 24 o 25 del CAD e trasmesso mediante il modello standard di cui al D.M. 122/2014*), i contratti in questione dovranno essere predisposti mediante **atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD (firma digitale non autenticata) e con l'assistenza (e sottoscrizione) delle organizzazioni datoriali indicate**.

3. Non viene richiamato l'utilizzo del modello standard di cui al citato D.M. 122/2014, ma nulla vieta che possa essere utilizzato su base volontaria rendendolo idoneo a recepire le specifiche indicazioni che caratterizzano tali contratti.

4. Per quanto riguarda la transitorietà della norma, l'ultima sottoscrizione elettronica ai contratti in questione dovrà essere apposta entro il 31 dicembre 2020. I contratti in questione dovranno essere **depositati per l'iscrizione presso il Registro delle imprese entro trenta giorni dalle suddette date**.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

3. L. N. 126/2020 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 104/2020 (c.d. "Decreto Agosto")

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020 – Supplemento Ordinario n. 37, la **Legge 13 ottobre 2020, n. 126**, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia".

La legge di conversione n. 126/2020 - **in vigore dal 14 ottobre 2020** - ha mantenuto la stessa struttura del D.L. n. 104/2020 (c.d. "Decreto Agosto"), di 8 Capi, con un **aumento degli articoli che sono passati da 115 a 167**:

Capo I - Disposizioni in materia di **lavoro** (artt. 1 - 26-ter)

Capo II - **Agevolazione contributiva** per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (artt. 27 – 28)

Capo III - Disposizioni in materia di **salute** (artt. 29 - 31-quater)

Capo IV - Disposizioni in materia di **scuola, università ed emergenza** (artt. 32 - 38-bis)

Capo V - Disposizioni concernenti **regioni, enti locali e sisma** (artt. 39 - 57-quater)

Capo VI - **Sostegno e rilancio dell'economia** (artt. 58 - 96)

Capo VII - **Misure fiscali** (artt. 97 - 113-bis)

Capo VIII - Disposizioni finali e copertura finanziaria (artt. 114 - 115)

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del decreto-legge n. 104/2020, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare direttamente il testo del decreto-legge n. 104/2020, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

3.1. L. N. 126/2020 - Fondo per la filiera della ristorazione - Ampliata la platea dei beneficiari - Inasprite le sanzioni per l'indebita percezione del contributo

Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari, all'**articolo 58** viene disposta la istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con una dotazione pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce limite di spesa.

Tale fondo è finalizzato all'**erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese** in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto con **codice ATECO prevalente** 56.10.11, 56.10.12, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e, limitatamente alle **attività autorizzate alla somministrazione di cibo**, 55.10.00, per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio.

Da notare che, con la nuova formulazione dell'articolo 58, nell'elenco dei destinatari del bonus ristoratori rientrano:

- le attività di **ristorazione con somministrazione** (56.10.11),
- le attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (**agriturismo**) (56.10.12),
- il **catering per eventi, banqueting** (56.21.00),
- le **mense** (56.29.10),
- le **imprese di catering** continuativo su base contrattuale (56.29.20).

Il contributo spetta a condizione che **l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019**.

Il predetto contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di cui al precedente periodo, ai **soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019**.

All'articolo 58 in commento, sono stati aggiunti, in fase di conversione in legge, cinque nuovi commi (7, 8, 8-bis, 8-ter e 8-quater), in due dei quali (7 e 8) si dispone un **inasprimento delle sanzioni** per l'**indebita percezione del contributo**, a seguito di verifiche a campione sui beneficiari effettuate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche tramite l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF).

Salvo che il fatto costituisca reato, l'indebita percezione del contributo, **oltre a comportare il recupero dello stesso**, è punita con la **sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante**.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'ammontare di cui al secondo comma dell'articolo 316-ter del codice penale è **elevato a 8.000 euro**.

All'irrogazione della sanzione, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).

Il pagamento della sanzione e la restituzione del contributo non spettante sono effettuati con modello F24, senza possibilità di compensazione con crediti, **entro sessanta giorni**, rispettivamente, dalla data di notifica dell'atto di intimazione alla restituzione del contributo erogato, emesso dall'ufficio che ha erogato il medesimo, e dell'ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni in questione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere **riassegnati**, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli.

3.2. L. N. 126/2020 - Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e interventi a sostegno delle imprese e dell'occupazione anche nel Mezzogiorno, nonché in favore degli Enti del terzo settore

L'**articolo 64**, al comma 1, rifinanzia il **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese** – previsto dall'articolo 2, comma 100, lettera a) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - di 3.100 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.635 milioni di euro per il 2024 e di 1.600 milioni di euro per il 2025.

Una somma pari a **200 milioni di euro per l'anno 2023, 165 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro per l'anno 2025** è assegnata all'ISMEA per le finalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (per favorire la capitalizzazione delle imprese).

Il **comma 1-bis**, inserito nel corso dell'esame al Senato, estende la garanzia del Fondo al 100% sui finanziamenti di importo non superiore a 30 mila euro di durata decennale, riconosciuta in via straordinaria e transitoria **sino al 31 dicembre 2020**, alle "*persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione k del codice ATECO*" ("*Attività finanziarie e assicurative*").

La finalità è quella di *"mitigare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire l'accesso al credito per far fronte alle esigenze di liquidità dei professionisti nella fase della ripartenza del Paese"*.

Il **comma 3**, con una modifica apportata al comma 12-bis dell'articolo 13, del D.L. n. 23/2020, convertito dalla L. n. 40/2020, prevede che **"Fino al 31 dicembre 2020, le risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di euro 100 milioni, sono destinate all'erogazione della garanzia di cui al comma 1, lettera m), del presente articolo in favore degli enti del Terzo settore, compresi gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti"**.

3.3. L. N. 126/2020 - Svolgimento delle assemblee di società in videoconferenza - Proroga al 31 dicembre 2020

L'articolo 71 stabilisce che alle assemblee delle **società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici** - convocate entro il 15 ottobre 2020 - **continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18**, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Secondo quanto stabilito al comma 2 del citato articolo 106, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, **anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie**, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea **mediante mezzi di telecomunicazione**.

Le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, **mediante mezzi di telecomunicazione** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Nel successivo **comma 3** si stabilisce che le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga **mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto**.

La data termine del 15 ottobre 2020 (inizialmente fissata al **31 luglio 2020**), con il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, come successivamente modificato dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 (art. 1, comma 3, lett. a)), è stata **prorogata al 31 dicembre 2020**.

In relazione a questo argomento, segnaliamo un articolo comparso il 15 ottobre 2020 sulla rivista online "I Quotidiano Giuridico" dal titolo **"Registrazione delle assemblee societarie a distanza nel rispetto della privacy"**, nel quale si affronta la questione della tutela della privacy degli intervenuti nel caso di **registrazione delle riunioni degli organi sociali** (*assemblee generali dei soci, assemblee speciali, riunioni del consiglio di amministrazione, ecc.*) tenute a distanza in video-conferenza o in *conference call*, giacché rientrano nel concetto di dati personali anche le registrazioni audio e video contenenti l'immagine e la voce degli intervenuti da cui si possa desumere l'identità personale.

Due aspetti investono la presente questione: uno riguarda l'aspetto interno alla società ossia se la registrazione delle riunioni sia prevista o meno, e l'altro riguarda la tutela della privacy dei singoli soggetti che intervengono alla riunione.

LINK:

[Se sei interessato all'articolo, clicca qui.](#)

3.4. L. N. 126/2020 - Misure urgenti per il settore turistico

L'**articolo 77**, modificato nel corso dell'esame al Senato, inserisce tra i soggetti che possono beneficiare del bonus affitti indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente, le **strutture termali**, modificando la disciplina del credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare mensile dei **canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda**, di cui all'articolo 28, comma 3 del DL n. 34 del 2020, convertito dalla L. n. 77/2020.

Ricordiamo che tale credito di imposta spetta principalmente alle **strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator** indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

Con una modifica al comma 2, dell'art. 28, del D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020, si dispone che «*Per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti*».

Il credito d'imposta era già riconosciuto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente, alle strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator.

Viene stabilito che il periodo da prendere in considerazione per la determinazione dell'agevolazione **comprende anche il mese di giugno**, mentre **per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale comprende anche il mese di luglio**.

Con una ulteriore modifica al comma 5, dell'art. 28, del D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020, si dispone che «**Per le imprese turistico-ricettive, il credito d'imposta spetta fino al 31 dicembre 2020**».

Viene **estesa alle guide e agli accompagnatori turistici** l'operatività del fondo per il sostegno alle agenzie di viaggio e ai tour operator, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (articolo 182 del D.L. n. 34/2020).

La dotazione del fondo è **umentata da 25 a 265 milioni di euro**.

Per le imprese del comparto turistico viene infine stabilita la **proroga fino al 31 marzo 2021** della moratoria straordinaria prevista dall'articolo 56, comma 2, lettera c), del D.L. n. 18/2020 (Cura Italia) per il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020.

A tal fine la dotazione finanziaria della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI (articolo 56, comma 6, del decreto legge n. 18/2020) viene **incrementata di 8,4 milioni di euro per l'anno 2021**.

L'efficacia delle misure previste dall'articolo 77 è subordinata all'approvazione della Commissione europea ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato (comma 3).

3.5. L. N. 126/2020 - Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo

L'**articolo 78** si dispone che, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, **non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU)** di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affitta-camere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

4. ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (OIV) - Pubblicato il decreto che disciplina la tenuta dell'elenco nazionale dei componenti

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 ottobre 2020, il **decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica 6 agosto 2020**, recante

“Disciplina dell'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione”.

L'**Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)** è un soggetto nominato in ogni amministrazione pubblica dall'organo di indirizzo politico-amministrativo. Svolge in modo indipendente alcune importanti funzioni nel processo di misurazione e valutazione della performance.

L'**Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV)** costituito, in applicazione dell'art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, **sostituisce i servizi di controllo interno**, previsti dal decreto legislativo 286 del 30 luglio 1999 e svolge le seguenti funzioni:

- *monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elaborare una relazione annuale sullo stato dello stesso;*
- *comunicare tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 150 del 2009;*
- *validare la "Relazione sulla performance" e assicurarne la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;*
- *garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;*
- *proporre all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi;*
- *è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione;*
- *promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;*
- *verificare i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.*

L'Organismo indipendente di valutazione della performance, inoltre, **cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente** volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla Commissione.

Presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'**elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance**.

L'elenco nazionale è **gestito attraverso una piattaforma online** e pubblicato in una sezione dedicata del sito internet del portale della performance del Dipartimento della Funzione Pubblica con effetti di pubblicità legale.

Fissati, all'articolo 2 del decreto, i **requisiti di competenza, esperienza e integrità** richiesti per l'iscrizione nell'elenco. Nel successivo articolo 3 indicata la **procedura di iscrizione nell'elenco nazionale**.

L'iscrizione nell'elenco avviene **per fasce professionali** indicate all'articolo 5.

Al fine di migliorare le competenze professionali dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale e garantirne l'allineamento metodologico nell'esercizio delle funzioni di OIV, la **formazione continua** prevede attività di qualificazione specifiche attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate (art. 6).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al Portale dedicato clicca qui.](#)

5. SPID CON AUDIO-VIDEO - A disposizione una nuova modalità di attivazione da remoto con video e senza operatore

L'**Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)** informa che è disponibile una **nuova modalità semplice e sicura per attivare SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale), con il solo utilizzo di un dispositivo connesso alla rete e senza la presenza contestuale di un operatore.

Tale nuova modalità, contribuisce a **ridurre i tempi di attesa** per il riconoscimento online in un periodo in cui gli identity provider stanno registrando un picco di richieste.

La possibilità di effettuare tale identificazione "da remoto" è oggi ancora più importante poiché l'emergenza sanitaria da Covid-19 rende sempre più difficile potersi recare presso uno sportello per l'identificazione de visu. Il tutto mentre allo stesso tempo la stessa emergenza sta aumentando il numero e la richiesta di servizi online con accesso tramite SPID.

Ecco perché l'Agenzia per l'Italia Digitale - lavorando di concerto con tutti i gestori di identità digitale (IdP), con il Ministero per l'Innovazione (MID) e con il Garante per la Protezione dei Dati personali, - abbiano di recente **introdotto delle modalità di identificazione totalmente da remoto, volte proprio in tal senso.**

Un passo utile sicuramente, ma per nulla scontato. Perché bisogna **coniugare semplicità e sicurezza dell'identificazione.**

Questi sono i pochi passaggi che l'utente dovrà seguire:

1) Registrarsi sul sito di uno dei 9 identity provider abilitati al rilascio di SPID che ha attiva la nuova modalità.

2) Realizzare un video in cui mostra il proprio documento di identità italiano (carta d'identità, carta d'identità elettronica, patente o passaporto) e la tessera sanitaria o, in alternativa, il tesserino del codice fiscale.

Come misura a tutela del furto di identità, durante il video l'utente dovrà leggere un codice ricevuto via sms o tramite una delle App degli *identity provider* installata sul proprio cellulare.

3) Effettuare un bonifico da un conto corrente italiano a lui intestato o cointestato, indicando nella causale un codice specifico che avrà ricevuto dall'*identity provider* sul proprio cellulare.

La titolarità del conto bancario da cui proviene l'importo, verificata dall'IdP e la presenza del codice comunicato all'utente nella causale del bonifico implicano che l'utente può effettuare operazioni dispositive su un conto a lui intestato.

L'utilizzo del bonifico è un **ulteriore strumento di verifica dell'identità**: alcuni gestori hanno già scelto di chiedere una somma simbolica da devolvere poi in beneficenza, altri potranno decidere di adottare scelte commerciali.

Una volta compiuti i tre passaggi, le informazioni saranno **verificate nel giro di pochi giorni** dall'operatore che rilascerà l'identità digitale.

L'unica **limitazione della procedura di identificazione remota** appena descritta è che è limitata all'ottenimento di credenziali SPID di Livello 2 e che, almeno fino a quando non sarà sottoposta, con esito positivo, ad una nuova procedura di notifica formale presso la Commissione Europea, non potrà essere utilizzata per autenticarsi a servizi transfrontalieri offerti da pubbliche amministrazioni estere ai sensi del Regolamento eIDAS.

Al contrario, in Italia, tale modalità costituirà un ulteriore impulso ai cittadini per dotarsi di identità digitali SPID da casa, rispettando tutte le misure di contrasto al Covid-19.

Si ricorda che sono nove i gestori di identità digitale a cui poter richiedere SPID: **Aruba, In.Te.S.A., InfoCert, Lepida, Namirial, Poste Italiane, Register, Sielte, TI Trust Technologies.**

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito dell'AqID clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito del Ministero dell'Innovazione Tecnologica clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dedicato allo SPID clicca qui.](#)

6. IMPRESE DI AUTOTRASPORTO - Modificati i termini in materia di incentivi per la formazione professionale

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 dell'8 ottobre 2020, il **decreto 16 settembre 2020** del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che **modifica i termini** in materia di incentivi per le iniziative di **formazione professionale per le imprese di autotrasporto.**

Le risorse da destinare all'agevolazione per nuove azioni di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto ammontano complessivamente **ad euro 5.000.000,00.**

Il presupposto per ottenere i contributi è quella di partecipare ad iniziative **di formazione o aggiornamento** professionale volte **all'acquisizione di competenze** adeguate alla gestione

d'impresa, alle nuove tecnologie, allo sviluppo della competitività ed all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.

Ai fini del finanziamento, l'attività formativa deve essere **avviata a partire dal 26 ottobre 2020** (il termine era precedentemente fissato al 18 marzo 2020) e deve **avere termine entro il 1° marzo 2021** (il termine era precedentemente fissato al 31 luglio 2020).

A seguito dell'erogazione del contributo, **entro e non oltre il 15 aprile 2021** (prima il termine era stabilito nel 16 settembre 2020) dovrà essere inviata in via telematica **specificata rendicontazione dei costi sostenuti** secondo il preventivo presentato all'atto della domanda, risultanti da fatture quietanziate in originale o copia conforme (art. 1).

Il decreto - **in vigore dal 9 ottobre 2020** - prevede che la **presentazione dei calendari dei corsi di formazione**, da trasmettersi tramite un'unica comunicazione, e delle eventuali, successive modifiche dovrà avvenire, esclusivamente a pena di inammissibilità, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo ram.formazione2019@pec.it entro e non oltre il **termine del 16 ottobre 2020** (art. 2, comma 1)

I calendari dei corsi dovranno, a pena di inammissibilità, essere coerenti con i piani formativi già approvati e, pertanto, dovranno presentare il medesimo numero di ore di lezione (art. 2, comma 2).

Ricordiamo che possono **proporre domanda di accesso ai contributi**:

- le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia, regolarmente **iscritte al Registro elettronico nazionale** e le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che esercitano la professione esclusivamente **con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate**, regolarmente **iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi**;
- le strutture societarie regolarmente iscritte **nella sezione speciale del predetto Albo**, risultanti dall'aggregazione di imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi regolarmente iscritte nella citata sezione speciale dell'Albo.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7. MARCHI E BREVETTI - Copie autentiche digitali - Adesione al servizio DAS del WIPO

Dopo aver avviato, nel giugno scorso, il nuovo servizio digitale di richiesta e rilascio delle copie autentiche della documentazione contenuta nelle domande e nei titoli di P.I., a partire **dal 1 ottobre 2020**, **l'Italia ha aderito al DAS (Digital Access Service)**, il servizio che WIPO mette a disposizione dell'utenza per favorire lo scambio tra i vari uffici esteri nazionali, europei ed internazionali, della documentazione digitale contenuta nei fascicoli delle domande di titoli di Proprietà Intellettuale ai fini della rivendicazione della priorità.

Tale adesione ha l'obiettivo di migliorare ulteriormente il servizio di richiesta e rilascio delle copie autentiche avviato nel giugno scorso in modalità digitale (cfr. circolare n. 609 del 22 giugno 2020).

Dunque, **a partire dal 1° ottobre 2020, è possibile avvalersi**, in fase di deposito della richiesta di rilascio di copia autentica digitale della documentazione contenuta nei fascicoli delle domande di titoli di P.I., **del servizio DAS del WIPO (World Intellectual Property Organization)**.

Il servizio consente all'utenza di far transitare la documentazione attestante la priorità di una domanda italiana di Brevetto, Marchio o Disegno, direttamente dall'UIBM all'ufficio estero presso il quale si intende depositare la domanda che rivendica tale priorità.

Per avvalersi del DAS è necessario farne richiesta al momento stesso del deposito della richiesta di copia autentica sul portale on line dell'UIBM.

Le modalità operative e i dettagli tecnici per la fruizione del servizio sono stati illustrati con la **circolare n. 611 del 25 settembre 2020**, emanata dalla Direzione Generale per la tutela della proprietà industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello sviluppo economico.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 611/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 609/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale online dell'UIBM clicca qui.](#)

8. SUPERBONUS 110% - In sintesi tutti i passaggi per ottenerlo

Con la pubblicazione del "**Decreto Requisiti tecnici**" e del "**Decreto Asseverazioni**", attuativi del D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020, c.d. "*Decreto Rilancio*", si sono delineati tutti gli adempimenti che aprono le porte della detrazione fiscale maggiorata.

A. GLI ADEMPIMENTI PRIMA DI INIZIARE I LAVORI

1) Prima di iniziare i lavori, è necessario conoscere lo stato in cui versa l'edificio. Per farlo, è necessario **acquisire l'attestato di prestazione energetica (APE) dell'edificio prima che inizino i lavori.**

Per gli edifici con più unità immobiliari si deve redigere un "APE convenzionale", in cui l'indice di prestazione energetica dell'intero edificio è determinato calcolando la somma dei prodotti degli indici delle singole unità immobiliare per la loro superficie utile e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell'intero edificio.

2) Bisogna poi **rivolgersi ad un tecnico che rediga il progetto degli interventi di efficientamento energetico necessari** ad ottenere un miglioramento della prestazione energetica almeno di due classi, o di una classe ove impossibile.

3) La relazione tecnica di progetto prevista dall'articolo 8, comma 1 del D.Lgs. n. 192/2005 dovrà essere poi **depositata in Comune.**

La relazione attesta che il progetto è conforme alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e degli impianti termici.

4) Il contribuente deve **acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato** che attesti la congruenza dei costi massimi unitari e la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti.

Se l'intervento riguarda gli impianti, è necessario acquisire la certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica.

B. GLI ADEMPIMENTI DOPO I LAVORI

1) Dopo la realizzazione degli interventi, il contribuente deve **acquisire un altro APE** che misuri i risultati raggiunti sulla base della situazione di partenza.

2) Bisogna poi **effettuare il pagamento delle spese sostenute** per l'esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale "parlante" dal quale risultino il numero e la data della fattura, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA o codice fiscale del beneficiario.

3) **Entro 90 giorni dalla fine dei lavori**, o per ogni stato di avanzamento lavori (SAL) delle opere non inferiore al 30%, si dovrà **trasmettere all'ENEA**, secondo le modalità del "Decreto Asseverazioni", l'asseverazione attestante il rispetto dei requisiti tecnici e la dichiarazione di congruità delle spese sostenute.

Il contribuente deve conservare i documenti ed eventualmente esibirli su richiesta dell'Agenzia delle Entrate o dell'Enea per i dovuti controlli.

(Fonte: *Edilportale*)

9. DECRETO FLUSSI 2020 - Fissata la quota massima consentita degli ingressi di lavoratori non comunitari - Date scaglionate per l'invio delle domande

È di **30.850 la quota massima** dei lavoratori non comunitari subordinati, stagionali e non stagionali, e di lavoratori autonomi che potranno fare ingresso in Italia quest'anno.

Lo prevede il **D.P.C.M. 7 luglio 2020**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 12 ottobre 2020.

Il Ministero dell'Interno comunica che dalle ore 9 del 13 ottobre 2020, è disponibile l'applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda, accedendo alla procedura informatica dedicata con le sole credenziali SPID.

Gli utenti sono invitati ad **autenticarsi preventivamente sul sito della procedura.**

- Le istanze relative agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale, autonomo e conversioni (12.850), possono essere inviate a partire **dalle ore 9 del 22 ottobre prossimo fino al 31 dicembre 2020.**

- Le istanze relative alle quote per lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero (18.000) possono essere inviate **dalle ore 9 del 27 ottobre prossimo fino al 31 dicembre 2020**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare esplicativa del 12 ottobre 2020 clicca qui.](#)

10. RIMBORSO IN DENARO (CASHBACK) - Parere favorevole del Garante Privacy allo schema di regolamento

Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere positivo (**Registro dei provvedimenti n. 179 del 13 ottobre 2020**) sulla bozza di regolamento che definisce il funzionamento del Programma di rimborso in denaro (cosiddetto "**cashback**") a favore dei consumatori che effettuano acquisti con strumenti di pagamento elettronici. Dovranno però essere adottate precise misure a garanzia dei dati personali.

In base allo schema di regolamento presentato dal Ministero dell'economia e delle finanze, i consumatori potranno scegliere di aderire al "**Programma cashback**" tramite l'**App IO** o attraverso banche o società che emettono carte di pagamento (*issuer*).

In questo modo i dati anagrafici e gli estremi delle carte di pagamento scelte per partecipare al Programma saranno **comunicati alla PagoPA S.p.a.**, la società incaricata dal Ministero dell'economia della progettazione e della gestione del Sistema informativo *cashback*.

Ogni volta che la carta di pagamento registrata sarà utilizzata dal consumatore per l'acquisto in negozio, i dati necessari (ad esempio, data e importo dell'acquisto) saranno trasmessi dalla società che gestisce la transazione (*acquirer*) al Sistema cashback.

Al termine di ogni semestre, sarà calcolato il rimborso spettante a ciascun consumatore aderente al programma sulla base degli importi dei pagamenti effettuati.

Sono inoltre previsti **rimborsi speciali**, sulla base di una graduatoria, per chi avrà eseguito il maggior numero di transazioni. Sarà CONSAP (Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A., società dello stesso Ministero dell'economia) ad occuparsi dell'erogazione dei rimborsi, inclusa la gestione dell'eventuale contenzioso.

Nel corso dell'istruttoria - alla luce dei rischi e delle criticità emerse nell'ambito di un trattamento di dati così massivo, riferibile ad ogni aspetto della vita quotidiana dell'intera popolazione - il Garante ha chiesto di **stabilire già nel regolamento stringenti garanzie a tutela delle persone coinvolte**.

(Fonte: *Sito del Garante della protezione dei dati personali*)

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del parere del Garante Privacy clicca qui.](#)

10.1. RIMBORSO IN DENARO (CASHBACK) - Le riserve del Garante Privacy allo schema di regolamento

Il parere favorevole allo schema di determina **completa l'iter di attuazione della lotteria degli scontrini**.

Tuttavia, nonostante il "parere favorevole", **non sembra sia un via libera definitivo**, soprattutto se tiene presente quanto fatto osservare dal Garante al punto 4. Ciò fa presupporre che ci sia ancora bisogno di qualche ulteriore limatura al testo della bozza di regolamento.

Infatti, **è ancora sotto esame del Garante** - si legge al punto 4 - "*la valutazione di impatto predisposta da PagoPA relativa ai trattamenti effettuati, in generale, tramite l'APP IO, quale punto unico di accesso telematico per i cittadini ai servizi in rete della pubblica amministrazione (art. 64-bis CAD), cui lo schema fa riferimento ai fini della realizzazione del Programma in esame. Il presente parere è pertanto formulato unicamente in relazione all'utilizzo dell'APP IO, e dell'insieme dei sistemi e delle componenti tecnologiche messe a disposizione da PagoPA, ai fini della realizzazione del Sistema Cashback*".

Inoltre, nell'ambito della verifica sulla valutazione di impatto che verrà trasmessa dal Ministero, l'Autorità **si riserva di esaminare le caratteristiche dell'APP IO** su cui sono già state formulate alcune osservazioni nel provvedimento n. 102 del 12 giugno 2020, relative, in particolare, al previsto utilizzo di

notifiche push, all'attivazione automatica di servizi non espressamente richiesti dall'utente, nonché al trasferimento di dati personali verso Paesi terzi, peraltro da aggiornarsi alla luce della recente sentenza della Corte di giustizia relativa al caso Schrems II (16 luglio 2020, causa C-311/18).

Il meccanismo del cashback, apparentemente semplice, richiede in realtà - come fa osservare Francesco Maldera su Agenda Digitale - **un trattamento di dati personali piuttosto articolato e, soprattutto, "su larga scala"**.

Nel parere il Garante pone massima attenzione sui **oggetti coinvolti nel trattamento** e come lo schema di decreto ne individua i ruoli operativi e, quindi, le rispettive responsabilità rispetto al GDPR e **sui strumenti utilizzati**.

Il titolare del trattamento è il **Ministero dell'Economia e delle Finanze** che si avvale di due responsabili del trattamento, **PagoPA S.p.A.** e **Consap S.p.A.**, rispettivamente per le due fasi del trattamento: "**individuazione dei soggetti destinatari dei rimborsi**" (ovvero i soggetti che hanno totalizzato un ammontare di pagamenti cashless per almeno 1.500 euro in un semestre solare) ed "**erogazione materiale del rimborso**" (pari al 10% della spesa per un massimo di 150 euro a semestre solare).

PagoPA S.p.A. si avvale a sua volta di **subresponsabili**, noti nel mondo dei pagamenti come **issuer** ed **acquirer**, i quali non sono altro che, rispettivamente, gli emittenti di carte di credito/debito e gli intermediari finanziari (tipicamente istituti di credito).

Lo **strumento centrale impiegato** nel trattamento è l'**app IO** prodotta, gestita e mantenuta da PagoPA S.p.A.. Per poter partecipare al programma di cashback previsto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, il cittadino deve installare l'app ed esprimere esplicitamente la sua volontà.

L'app IO è l'applicazione per dispositivi mobili della piattaforma prevista dal comma 2, art. 5 del D.Lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Naturalmente, oltre a questo strumento, i responsabili (PagoPA S.p.A. e Consap S.p.A.) che impiegheranno ulteriori ed adeguati strumenti di trattamento (dispositivi di elaborazione e di memorizzazione oltre che apposite soluzioni software) ai quali, naturalmente, lo schema di decreto non può riferirsi.

LINK:

[Per scaricare il testo del parere del Garante Privacy clicca qui.](#)

10.2. RIMBORSO IN DENARO (CASHBACK) - I contenuti dello schema di regolamento - Al via la fase sperimentale dal 1° al 31 dicembre 2020 - Incrementata la dotazione del fondo

Dal **provvedimento del Garante per la Privacy n. 179 del 13 ottobre 2020** che ha espresso parere favorevole sulla bozza di regolamento che definisce il funzionamento del Programma di rimborso in denaro, emergono alcuni dettagli sulle regole che disciplineranno l'operazione.

In **12 articoli**, lo schema di regolamento detta la disciplina delle condizioni, i casi, i criteri e le modalità attuative per l'attribuzione di un **rimborso in denaro**, a favore delle persone fisiche maggiorenni, residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall'esercizio di una attività d'impresa, arte o professione, **effettuano acquisti da esercenti, con strumenti di pagamento elettronici** (art. 2).

L'**articolo 3** dello schema indica le **modalità di adesione** al Programma di rimborso, sottolineando, in particolare, la **volontarietà della partecipazione**.

Viene precisato che il soggetto "aderente" è tenuto a registrare nell'**AppIO** o nei sistemi messi a disposizione da un **emittente convenzionato (issuer)**, il proprio **codice fiscale** e uno o più **strumenti elettronici** di cui intende avvalersi per effettuare i pagamenti, dichiarando, al momento della registrazione, di utilizzare gli **strumenti di pagamento registrati esclusivamente per acquisti effettuati fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione**.

Il successivo **articolo 4** specifica, in particolare, le **modalità tecniche di adesione** al sistema da parte dei c.d. "**acquirer convenzionati**" e, cioè, i soggetti che abbiano concluso un accordo con l'"esercente" per l'accettazione di strumenti di pagamento attraverso dispositivi fisici, titolari di una convenzione con la PagoPA S.p.A per la partecipazione al Programma, ovvero Bancomat S.p.A., previa sottoscrizione della convenzione con la stessa PagoPA S.p.A.

L'**articolo 5** prevede **apposite convenzioni** tra il Ministero dell'economia e delle finanze e PagoPA S.p.A. e tra il predetto dicastero e CONSAP S.p.A. **previste per il funzionamento del Programma**.

In particolare il comma 1 dell'articolo 5, disciplina la convenzione tra il Ministero e PagoPA S.p.A., per la progettazione, realizzazione e gestione di specifiche funzioni all'interno del Sistema Cashback, quali la raccolta dei dati relativi agli aderenti e ai pagamenti. Il comma 2, invece, disciplina la convenzione Ministero dell'economia - Consap S.p.A., per la gestione dei rimborsi e dei reclami.

L'**articolo 6** detta la disciplina di dettaglio del cashback, stabilendone **misura e periodi di riferimento**, mentre l'**articolo 7** prevede una **fase sperimentale temporanea, valida dal 1° dicembre 2020 al 31 dicembre 2020**, che permette di anticipare l'attuazione del programma di rimborso, esclusivamente per gli aderenti che abbiano effettuato un certo numero di transazioni.

L'**articolo 8** istituisce un **rimborso speciale per i primi 100.000 aderenti** che abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni con strumenti di pagamento elettronici.

L'**articolo 9** specifica le **modalità di erogazione del rimborso**, che avviene mediante accredito per mezzo del codice IBAN comunicato dall'aderente al momento dell'adesione al Programma, o in un momento successivo.

L'**articolo 10** disciplina le **modalità di gestione dei reclami**. In particolare, il comma 1 prevede che PagoPA S.p.A. metta a disposizione un servizio di Help Desk dedicato all'assistenza degli aderenti per tutti gli aspetti relativi alla gestione del profilo utente e ai servizi erogati attraverso l'APP IO, incluse eventuali contestazioni in merito alla registrazione delle transazioni effettuate.

Infine, l'**articolo 12 (Trattamento dei dati personali)** disciplina alcuni importanti aspetti di protezione dati, individuando i ruoli, le funzioni e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti dal sistema, vale a dire il Ministero dell'economia e delle finanze, PagoPA S.p.A., Consap S.p.A. e gli *issuer* e gli *acquirer* convenzionati.

Sull'argomento, vogliamo infine ricordare che l'art. 73 del D.L. n. 104/2020 (c.d. "*Decreto Agosto*"), convertito dalla **L. n. 126/2020** prevede un **rifinanziamento del cashback** e modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020*).

La **dotazione del fondo** di cui all'articolo 1, comma 290, della L. n. 160/2019, viene **incrementata di 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1.750 milioni di euro per l'anno 2021**.

LINK:

[Per scaricare il testo del parere del Garante Privacy clicca qui.](#)

11. LOTTERIA DEGLI SCONTRINI - Parere favorevole del Garante Privacy allo schema di determina dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Premi aggiuntivi anche per gli esercenti

Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso **parere favorevole allo schema di determina del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli**, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, di attuazione della c.d. lotteria dei corrispettivi - 1° ottobre 2020, che completa l'attuazione della "lotteria degli scontrini", istituendo **nuovi premi per i consumatori maggiorenni**, residenti in Italia, che acquistano beni o servizi con strumenti di pagamento elettronici (cashless), ma **anche per gli esercenti che emettono il relativo scontrino**.

Il nuovo provvedimento, predisposto dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli d'intesa con l'Agenzia delle entrate, **aggiorna di conseguenza l'entità, il numero dei premi messi a disposizione, le operazioni di estrazione e le modalità di attribuzione dei premi aggiuntivi per i consumatori** che pagano l'intero importo cashless (ad esempio tramite bancomat o carta di credito) e per i venditori che hanno emesso lo scontrino vincente.

Lo schema tiene conto delle indicazioni fornite dal Garante nelle interlocuzioni sul progetto di lotteria avviate con le due Agenzie sin dal 2019, così da assicurare la piena conformità al Regolamento europeo sulla privacy (GDPR).

In considerazione del rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche che caratterizza i trattamenti necessari per dare inizio alla lotteria, le Agenzie hanno trasmesso all'Autorità anche due valutazioni di impatto (DPIA) sulla protezione dei dati dei soggetti coinvolti.

Nel corso dell'istruttoria, sono stati approfonditi alcuni aspetti che avrebbero potuto creare criticità nel trattamento dei dati. Ad esempio, le modalità di attribuzione e di comunicazione delle vincite agli esercenti, il ruolo assunto da soggetti esterni eventualmente coinvolti nella comunicazione e nel pagamento dei premi, nonché la tipologia di documentazione da presentare per attestare che il pagamento sia avvenuto attraverso strumenti elettronici. Un approfondimento specifico ha riguardato le procedure di autenticazione informatica previste per l'accesso all'area riservata del "Portale lotteria" da

parte degli esercenti e le modalità di individuazione dei soggetti autorizzati ad accedervi per loro conto (i cosiddetti "gestori incaricati").

(Fonte: *Sito del Garante della protezione dei dati personali*)

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del parere del garante Privacy clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare la determina dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che fissa "le regole della lotteria degli scontrini" clicca qui.](#)

12. PRESENTATO IL PORTALE AGENTI FISICI (PAF) - Uno strumento operativo per valutare il rischio degli agenti fisici

Progettato nel 2008 e tuttora in corso di sviluppo, è stato presentato dall'INAIL il **Portale Agenti Fisici (PAF)**, sviluppato in collaborazione con la Regione Toscana e il Coordinamento Tecnico delle Regioni, come strumento tecnico e specialistico per la riduzione dei livelli di rischio da esposizione agli agenti fisici, secondo quanto richiesto dall'art. 28, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 81/08.

Ai fini della protezione della salute e sicurezza dei lavoratori il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni definisce come "agenti fisici": **il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche.**

Per i diversi agenti fisici di rischio riportati nel menu in home page, il PAF contiene una serie di elementi comuni a tutti come:

- la **descrizione del singolo agente,**
- i **metodi di valutazione e prevenzione del rischio,**
- i **principali riferimenti normativi** e diversi documenti scaricabili tra linee guide, buone prassi, articoli scientifici e casi studio.

Inoltre, per alcuni agenti, sono presenti anche utili calcolatori e, soprattutto, le banche dati con i valori di esposizione (dichiarati dal costruttore e/o misurati su campo) emessi dai macchinari e le relative guide all'utilizzo.

LINK:

[Per accedere al Portale clicca qui.](#)

LINK:

[Per conoscere i contenuti del Portale clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito del Ministero dell'Interno clicca qui.](#)

13. PagoPA - Documentazione tecnica in consultazione - Disponibile per gli Enti la tassonomia dei servizi di incasso tramite pagoPA

Sul sito di **pagoPA**, all'interno della sezione "*Documentazione*", è stata pubblicata la **Tassonomia dei Servizi di Incasso**, un documento monografico che è parte integrante delle Specifiche Attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC (SANP) ed è strategico per lo sviluppo della piattaforma.

La Tassonomia, infatti, si pone l'obiettivo di **migliorare l'erogazione dei servizi delle Pubbliche Amministrazioni Centrali (PAC) e locali** consentendo a ogni Ente Creditore di identificare uniformemente i servizi di incasso e le rispettive posizioni debitorie che transitano tramite pagoPA, nel rispetto del dettato normativo.

Attualmente la monografia è **in fase di consultazione pubblica** e, fino al 30 ottobre 2020, sarà aperta al contributo dei soggetti coinvolti che desiderino condividere suggerimenti utili a migliorare l'efficacia di questo nuovo strumento.

Inoltre, il documento include una **Tabella Tassonomica** che sarà aggiornata nel tempo, anche grazie alle segnalazioni degli Enti Creditori e dei loro Partner Tecnologici attivi su pagoPA.

Per segnalare servizi di incasso mancanti - nel caso di Enti già censiti - oppure richiedere il censimento di una nuova tipologia di Ente e le relative voci di incasso, all'interno della sezione Documentazione sul sito di pagoPA è disponibile un apposito web form.

Viene, infine, comunicato un **aggiornamento sui numeri di pagoPA**.

Ad oggi, **solo nel 2020**, il numero di **transazioni effettuate** attraverso la piattaforma è **arrivato a circa 75 milioni** per un controvalore economico di circa **14,8 miliardi di Euro**, mantenendo un tasso di crescita medio pari a **+91%** anno su anno.

Infine, ad oggi sono state registrate **19.419 adesioni di Enti Creditori** alla piattaforma, con un numero sempre crescente di enti attivi, giunti a **17.574**.

(Fonte: *Newsletter dal team pagoPA*)

LINK:

[Per consultare la tassonomia clicca qui.](#)

LINK:

[Per inviare una segnalazione clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare i grafici online clicca qui.](#)

14. REFERTI ONLINE - LE FAQ del Garante Privacy

Sul sito istituzionale del Garante per la protezione dei dati personali sono state pubblicate le risposte dell'Autorità alle domande più frequenti in tema di **referti online**.

Per "**referto medico**" si intende la relazione scritta rilasciata dal medico sullo stato clinico del paziente dopo un esame clinico o strumentale.

Relativamente alle modalità di protezione dei dati personali degli utenti in caso di referti disponibili sul sito web delle strutture sanitarie, il Garante chiarisce che la struttura sanitaria deve **adottare protocolli di comunicazione sicuri** (*https*) e **sistemi di autenticazione forte** dell'interessato (*strong authentication*).

Deve inoltre rendere disponibile il referto online sul proprio sito web **per un massimo di 45 giorni** e garantire all'utente la possibilità di cancellare dal sistema di consultazione, in modo complessivo o selettivo, i referti che lo riguardano.

Il referto dovrà essere **spedito in allegato a un messaggio e-mail e non come testo compreso nel corpo del messaggio**.

Il file contenente il referto dovrà essere protetto, ad es. con una password.

L'interessato ha comunque il diritto di ottenere anche a domicilio **copia cartacea** del referto consegnato in modalità digitale.

Il D.P.C.M. dell'8 agosto 2013 ha previsto che l'interessato debba **esprimere il proprio consenso esplicito, libero, specifico e informato alla refertazione online**.

LINK:

[Per accedere alle FAQ clicca qui.](#)

15. SRL - L'amministratore ha il diritto al compenso in caso di specifica delibera

La giurisprudenza affronta nuovamente la questione del **diritto dell'amministratore al pagamento del compenso**, statuendo il diritto dell'amministratore di S.r.l. di percepire un compenso, se vi è stata delibera assembleare in tal senso.

Nonostante la lacunosità della disciplina della S.r.l. in tema di compensi, la **sentenza del Tribunale di Milano n. 3755 del 29 giugno 2020** ribadisce il principio dell'onerosità del mandato svolto dall'amministratore.

Il diritto all'emolumento riconosciuto dall'assemblea all'amministratore è un diritto individuale che non è ritraffabile in corso d'opera da parte dell'assemblea ma che può venir meno o esser modificato solo con il consenso dell'amministratore a cui è destinato.

In base ai principi generali (art. 1372, 1373 C.C.), una volta che l'assemblea ha riconosciuto all'amministratore il diritto all'emolumento, tale diritto, in quanto tale ed in particolare in quanto individuale, non è più ritraffabile da parte della società stessa e può venir meno o modificato soltanto con il consenso dell'amministratore.

Questo è quanto statuito dal Tribunale di Milano con la citata sentenza n. 3755/2020.

Come noto, ai sensi dell'art. 2389 C.C., i compensi spettanti agli amministratori sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea. Per tale ragione, in forza della presunzione di onerosità del mandato, l'attribuzione della carica di amministratore di società determina di per sé l'insorgenza del diritto al compenso per l'attività prestata.

Conseguentemente, laddove manchi la determinazione in statuto o una successiva delibera assembleare, l'amministratore può ricorrere all'autorità giudiziaria affinché provveda alla liquidazione.

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 3755/2020 clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) SERVIZI TELEMATICI DEL MINISTERO DEL LAVORO – DAL 15 NOVEMBRE ACCESSO SOLO CON SPID

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con **circolare del 1° settembre 2020, Prot. 0002721**, ha comunicato il prossimo **passaggio all'utilizzo del Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID) al posto delle credenziali "Cliclavoro"** utilizzate finora per l'accesso al sito di servizi digitali messi a disposizione dal Ministero.

In un'ottica di semplificazione, per favorire l'utilizzo degli strumenti digitali nei rapporti con la pubblica amministrazione da parte del pubblico, dopo l'INPS, anche il Ministero del Lavoro ha deciso per un progressivo abbandono delle credenziali specifiche in favore dello SPID.

Il passaggio sarà ovviamente graduale per consentire a tutti l'adeguamento.

- **La data dalla quale le credenziali Cliclavoro non saranno più valide è il 15 novembre 2020.**
- **La data dalla quale darà utilizzato solo lo SPID da tutte le amministrazioni pubbliche è fissata invece al 28 febbraio 2021.**

Il Ministero spiega nella circolare che il cambiamento era stato programmato per il 15 marzo 2020 ma l'emergenza epidemiologica ne ha impedito l'avviamento.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

2) SERVIZI TELEMATICI DEL MINISTERO DEL LAVORO - ACCESSO CON SPID - Le FAQ DEL MINISTERO AI CONSULENTI DEL LAVORO

A partire **dal 15 novembre 2020**, potranno accedere al portale Servizi Lavoro tutti i cittadini italiani e i cittadini stranieri con codice fiscale italiano alfanumerico in possesso di credenziali SPID personali di primo livello.

Il Dicastero entra così nel novero di quelle amministrazioni pubbliche che consentono ai cittadini di accedere, con le credenziali SPID o eIDAS per i Paesi stranieri aderenti, al portale ministeriale per l'erogazione dei servizi.

Per gli altri Paesi stranieri che non adottano eIDAS resta la possibilità di accesso ai servizi digitali previa registrazione al portale.

Rispondendo alla richiesta avanzata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro nel corso dell'interlocuzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la **nota prot. 2020/0007149 del 28 settembre scorso**, il Ministero del Lavoro fornisce ai Consulenti del Lavoro alcune FAQ contenenti le risposte ai dubbi più diffusi sull'avviamento del Sistema Pubblico di Identità Digitale SPID che, dal prossimo 15 novembre, sarà l'unica chiave di accesso ai servizi online del Ministero.

Fra le risposte, si chiarisce che i soggetti abilitati che hanno attualmente un'utenza Cliclavoro valida e abilitata ritroveranno le proprie abilitazioni e la cronologia delle operazioni effettuate al primo accesso con SPID.

Sarà inoltre possibile delegare i propri collaboratori ad operare per proprio conto senza limitazioni. Per l'accesso ai servizi digitali del Ministero è richiesto che lo SPID sia personale di primo livello.

LINK:

[Per scaricare il testo della nota ministeriale clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale Cliclavoro e consultare le FAQ sull'utilizzo dei servizi clicca qui.](#)

3) ESTRATTO CONTO DELLA CARTA DEL DIPENDENTE - Esente da imposta di bollo

Sugli estratti conto di carte di pagamento rilasciate ai dipendenti e legate alla carta principale aziendale non è dovuta l'imposta di bollo.

La stessa, dell'importo di 2,00 euro, **si applica invece sull'estratto conto della carta principale, in presenza di un saldo superiore a 77,47 euro, considerando il saldo contabile come somma algebrica di addebitamenti e accreditamenti.**

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la **risposta a interpello n. 457 dell'8 ottobre 2020.**

L'istituto di moneta elettronica emette una carta destinata ai clienti-aziende per l'utilizzo dei dipendenti.

Il meccanismo si basa su una carta aziendale, a cui si collegano delle carte supplementari intestate ai dipendenti.

La "carta principale" serve a caricare la "carta dipendente", con cui vengono poi fatti i pagamenti delle trasferte aziendali (*vitto, alloggio, carburante, ecc.*).

La funzione principale della "carta dipendente" è facilitare le movimentazioni finanziarie tra l'azienda e i dipendenti, evitando che questi ultimi debbano sostenere in prima persona l'onere per conto dell'impresa per poi da quest'ultima essere rimborsati.

Secondo l'Agenzia, dal tenore letterale della norma di cui all'articolo 13, comma 2, della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972 e dalla nota 1 al comma 2 dello stesso articolo 13, si evince che le note spese che vengono compilate dai dipendenti per il rimborso delle spese affrontate, addebitabili al datore di lavoro e da rimborsare dal medesimo, sono esenti da imposta di bollo.

LINK:

[Per scaricare il testo della risposta n. 457/2020 clicca qui.](#)

4) CICLOMOBILITA' - Stanziati 137,2 mln euro per le ciclovie urbane e messa in sicurezza circolazione ciclistica cittadina

In arrivo 137,2 milioni di euro per la progettazione e realizzazione di ciclovie urbane, ciclostazioni e di altri interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina.

I fondi spettano alle Città Metropolitane, ai Comuni capoluogo di Città Metropolitana, Provincia o Regione, e ai Comuni con **popolazione residente superiore a 50mila abitanti.**

E' stato, infatti, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 10 ottobre 2020, il **decreto 12 agosto 2020** del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che reca **l'assegnazione di euro 137.244.458,00, di cui euro 51.444.458,00 per l'anno 2020 ed euro 85.800.000,00 per l'anno 2021.**

Tali risorse sono destinate alla progettazione e realizzazione da parte di città metropolitane, comuni capoluogo di città metropolitana, comuni capoluogo di regione o di provincia, comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti e comuni nei cui territori sono ubicate le sedi di università statali o di università non statali legalmente riconosciute, di **ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, quali l'ampliamento della rete ciclabile e la realizzazione di corsie ciclabili**, effettuati in coerenza con i relativi aspetti urbani degli strumenti di programmazione regionale, i Piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS) e i Piani urbani della mobilità ciclistica denominati «biciplan», qualora adottati, al fine di far fronte all'incremento elevato della medesima mobilità a seguito delle misure adottate per limitare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Gli enti locali beneficiari delle risorse devono realizzare gli interventi **entro ventidue mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.**

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) 19 - 25 OTTOBRE - QUINTA EDIZIONE DELLA SETTIMANA ANTICONTRAFFAZIONE

La Settimana Anticontraffazione promossa dalla Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) del Ministero dello Sviluppo Economico è divenuta ormai un appuntamento annuale dal 2016.

Per la 5a edizione della Settimana Anticontraffazione si prevede un **programma ricco di dibattiti e di iniziative di comunicazione online.** Una campagna che ha l'obiettivo di richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sulle gravi implicazioni del mercato del falso e di indirizzare i consumatori verso comportamenti di acquisto consapevole. I cittadini e le imprese, uniti, attraverso le loro scelte, diventano così protagonisti nella lotta al falso.

Tutti i progetti e gli eventi legati a questa iniziativa sono riconoscibili grazie ad un unico logo e allo slogan **"La lotta al falso passa anche da te"** per sensibilizzare ad un atteggiamento partecipe e ad un ruolo attivo dei cittadini.

LINK:

[Per un approfondimento sul tema e per seguire il programma clicca qui.](#)

6) PROPOSTA DI LEGGE PER LA RATIFICA DELLA CONVENZIONE DI MINAMATA - Approvata dalla Camera

In data 12 ottobre 2020 è stata approvata dalla Camera dei Deputati, con voto unanime, la **proposta di legge per la ratifica della Convenzione di Minamata sul mercurio**, entrata in vigore il 16 agosto 2017.

La Convenzione di Minamata, approvata sotto l'egida delle Nazioni Unite, ha l'obiettivo di proteggere la salute e l'ambiente dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di mercurio e dei suoi composti, attraverso l'adozione di una serie di misure volte a ridurre a livello globale la presenza di mercurio nell'ambiente.

Un ruolo di rilievo è affidato da questa legge al ministero dell'Ambiente, individuato quale autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della Convenzione e come punto di contatto nazionale per lo scambio delle informazioni tra le parti.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

7) AIUTI DI STATO - La Commissione UE approva regime per imprese del Sud Italia

La Commissione europea ha approvato un regime italiano con una **dotazione di bilancio di 1,5 miliardi di euro** destinato ad **aiutare le imprese che operano nelle regioni del Sud Italia colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID19**, riducendone il costo del lavoro e aiutandole a mantenere il livello occupazionale in questo difficile momento. Il regime è stato approvato ai sensi del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

8) TASSO DI ATTUALIZZAZIONE E RIVALUTAZIONE - Dal 1° ottobre allo 0,74%

A decorrere **dal 1° ottobre 2020**, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari allo **0,74 %**.

Lo ha stabilito il Ministero dello sviluppo economico con il decreto 6 ottobre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 12 ottobre 2020.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) ANTITRUST - AVVIATA ISTRUTTORIA NEI CONFRONTI DI 13 SOCIETA' attive nella fornitura di energia elettrica e gas sul mercato libero

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato 13 procedimenti istruttori nei confronti delle società Enel Energia, Optima, Green Network, Illumia, Wekiwi, Sentra, Olimpia-Gruppo Sinergy, Gasway, Dolomiti Energia, E.On, Axpo, Audax, Argos riguardanti la mancanza di trasparenza nell'indicazione delle condizioni economiche di fornitura di energia elettrica e gas sul mercato libero.

I rilievi formulati dall'Autorità si riferiscono sia alla documentazione contrattuale sia alla comunicazione promozionale.

L'analisi delle principali offerte commerciali sul mercato libero proposte dalle società ha rivelato l'esistenza di diversi profili critici delle informazioni rese in ordine alle voci che concorrono alla formazione del prezzo complessivo dell'energia elettrica e del gas, comprensive di oneri che, una volta riportati in bolletta, vengono posti a carico dei consumatori.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

10) DIGITAL TRANSFORMATION - Domande di agevolazione dal 15 dicembre

Con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 14 ottobre 2020, il Ministero dello sviluppo economico ha reso noto che con **decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 1° ottobre 2020** sono state definite le modalità e i termini per la presentazione delle domande di agevolazioni previste dal **decreto direttoriale 9 giugno 2020** recante i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore della **trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese** attraverso l'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano nazionale impresa 4.0 e delle tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera.

Ricordiamo che per questa misura sono stati stanziati **100 milioni di euro** dal Decreto Crescita.

Le domande di agevolazione devono essere presentate **a decorrere dalle ore 12.00 del 15 dicembre 2020**, e devono essere compilate **esclusivamente in forma elettronica**, utilizzando la procedura informatica che può essere raggiunta dal sito del Ministero dello sviluppo economico e dal sito di INVITALIA, secondo le modalità e gli schemi disponibili online.

La domanda deve essere **firmata digitalmente**, pena l'improcedibilità della stessa.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo dei provvedimenti citati clicca qui.](#)

11) DECRETO AGOSTO - Le indicazioni dei Consulenti del lavoro sui nuovi incentivi contributivi per il lavoro

Con un **approfondimento del 14 ottobre 2020**, la **Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro** ha esaminato tutti gli incentivi per il lavoro introdotti dal c.d. "Decreto Agosto" e confermati dalla relativa Legge di conversione.

Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto alcuni incentivi in materia di lavoro al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica, al fine di ridurre il costo del lavoro dei dipendenti già in forza presso i datori di lavoro e incentivare le nuove assunzioni effettuate nel 2020.

L'approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, analizza tutti gli incentivi e i sostegni previsti dal decreto evidenziando anche la necessità di attendere le istruzioni operative per la materiale applicazione degli esoneri..

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

12) "Italia 2030" - Progetto per uno sviluppo sostenibile e una economia circolare

Il Ministero dello Sviluppo Economico e Luiss Business School lanciano **"Italia 2030"**, un progetto di sistema che punta a supportare i decisori politici e gli stakeholder economici e sociali nella comprensione dell'economia circolare e delle sue opportunità per la crescita sostenibile del Paese.

"Italia 2030" è un progetto che prende le mosse dalle attività avviate già a novembre 2019 dal Ministero dello sviluppo economico e Luiss Business School, con la collaborazione di Cassa Depositi e Prestiti, Enel, Eni, Generali, Intesa Sanpaolo, Italgas, Leonardo, Poste Italiane, Snam e Terna.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

13) Semplificazione procedure di vigilanza giocattoli e DPI

La Determina Direttoriale dell'Agenzia Dogane Monopoli (ADM) e del Ministero dello Sviluppo economico dell' 8 ottobre 2020 semplifica le procedure di vigilanza sulle importazioni di giocattoli di e dispositivi di protezione individuale (DPI).

LINK:

[Per scaricare il testo della determinazione clicca qui.](#)

14) SPORT BONUS - APERTA LA SECONDA FINESTRA 2020 - DOMANDE DAL 15 OTTOBRE AL 13 NOVEMBRE 2020

Aperti, **dal 15 ottobre 2020**, i termini per la presentazione delle istanze di accesso alla seconda finestra dello **Sport Bonus 2020**.

Lo ha reso noto l'Ufficio per lo Sport della presidenza del Consiglio dei ministri, con apposito avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale.

Per l'invio delle domande c'è tempo **fino al 13 novembre 2020**.

Imprese, persone fisiche ed enti non commerciali possono presentare la domanda **fino al 13 novembre 2020** esclusivamente **con PEC all'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio**.

Il credito d'imposta è riconosciuto per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di impianti sportivi pubblici, nonché per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

Nella domanda devono essere indicati: l'importo dell'erogazione liberale e il soggetto designato quale futuro beneficiario.

I soggetti destinatari delle erogazioni liberali possono essere sia proprietari sia concessionari dell'impianto sportivo pubblico.

LINK:

[Per la procedura e la modulistica clicca qui.](#)

15) BONUS MOBILITA' - Dal 19 ottobre al via la registrazione degli esercenti - Dal 3 novembre quella degli acquirenti

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica che, **a partire dalle ore 9:00 del 19 ottobre**, gli esercenti del settore vendite potranno iscriversi sulla piattaforma predisposta, per partecipare al programma "bonus mobilità" che eroga agevolazioni fino al 60% del valore del mezzo acquistato con un buono che comunque non può superare i 500 euro.

Potranno registrarsi gli esercenti del settore ovvero **coloro che vendono biciclette nuove o usate**, sia tradizionali che a pedalata assistita; handbike nuove o usate; veicoli nuovi o usati per la mobilità personale a

propulsione prevalentemente elettrica, come monopattini, hoverboard, segway; servizi di mobilità condivisa a uso individuale, esclusi quelli mediante autovetture.

Dal 3 novembre la piattaforma sarà aperta agli acquirenti.

Chi avrà già comprato il mezzo (entro il 2 novembre) potrà chiedere il rimborso presentando la fattura.

Chi, invece, non avrà ancora fatto l'acquisto potrà chiedere la generazione del buono da utilizzare per ottenere lo sconto presso l'esercente prescelto tra coloro che si sono iscritti sulla piattaforma web.

Per l'iscrizione bisognerà **accedere alla piattaforma web** realizzata da Ministero dell'Ambiente e procedere con la registrazione.

LINK:

[Per accedere alla piattaforma web clicca qui.](#)

Lo sapevi che ...

.. il 1° dicembre prossimo dovrebbe partire in via sperimentale il **BONUS BANCOMAT - CASHBACK**

La bozza di regolamento che definisce il funzionamento del **Programma di rimborso in denaro** (cosiddetto "**cashback**") a favore dei consumatori che effettuano acquisti con strumenti di pagamento elettronici, prevede, all'articolo 7, una **fase sperimentale temporanea, valida dal 1° dicembre 2020 al 31 dicembre 2020**, che permette di anticipare l'attuazione del programma di rimborso, esclusivamente per gli aderenti che abbiano effettuato un certo numero di transazioni.

Il **bonus cashback** per i pagamenti elettronici rientra tra le misure volte a disincentivare l'uso del contante. Ai contribuenti che sceglieranno di utilizzare carte e bancomat verrà riconosciuto un rimborso in denaro.

La parola "**cashback**" significa letteralmente "**contanti indietro**" e consiste in un **rimborso parziale della spesa sostenuta** dagli utenti quando acquistano online attraverso i siti dei negozi convenzionati.

Il **meccanismo cashback** costituisce l'ossatura di base del **piano cashless**, piano che è stato concepito nel contesto della legge n. 160 del 2019 (*Legge di bilancio 2020*) come nuova strategia del Governo per **combattere l'evasione fiscale**, incentrata sulla tracciabilità dei pagamenti e sui maggiori controlli possibili con la fatturazione elettronica.

Il **Programma di rimborso** è realizzato attraverso il "**Sistema Cashback**", predisposto e gestito dalla società **PagoPA S.p.a.** nell'ambito della predetta piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del CAD, che raccoglie i dati rilevanti, ai fini della partecipazione al Programma, degli "aderenti" e degli "esercenti", definisce la graduatoria e trasmette le informazioni rilevanti all'**APP IO** e ai sistemi messi a disposizione dai c.d. "issuer convenzionati" e, ai fini dell'erogazione del rimborso, alla **CONSAP** - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A..

Sul funzionamento abbiamo già riferito ampiamente sopra ai punti 10, 10.1 e 10.2. Ora vogliamo brevemente soffermarci su quali aspettative si fonda tutta l'operazione voluta dal Governo.

Il punto di partenza è che, nonostante i recenti progressi, **l'Italia rimane molto dipendente dal contante**: è tra le 30 economie con la maggiore "*cash intensity*" e resta **terzultima in Europa per numero di transazioni pro-capite con carta**, incrementando il divario con 25 su 28 Paesi europei.

Il contante, infatti, rimane lo strumento di pagamento preferito dagli italiani: **nel 2019 vale il 57% del totale transato per consumi**, per un valore di 543 miliardi di euro, quasi doppio rispetto al transato con carte di pagamento.

Inoltre l'*Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano* stima che **il mancato gettito del contante valga circa 24 miliardi di euro all'anno**, un ammontare enorme per le casse dello Stato.

Il piano promosso dal Governo è un piano articolato e composto da varie iniziative (sia incentivi sia obblighi) rivolte sia a esercenti sia a consumatori.

Tra le misure rimandate a causa dello scoppio della pandemia da COVID-19, sempre lato consumatore, vi sono il cosiddetto **cashback** e la **lotteria nazionale degli scontrini**.

Il **cashback** è in dirittura di arrivo, mentre la **lotteria nazionale degli scontrini**, pur essendo già stata definita, avrà il suo avvio ufficiale a decorrere **dal 1° gennaio 2021**.

Le stime degli esperti

Gli esperti del settore prevedono che **"Con il piano cashless si possono recuperare in quattro anni 3,1 miliardi di sommerso: 1,4 euro per ogni transazione"**.

Un **calo del sommerso di 0,7 miliardi l'anno** in più e un **recupero di 0,8 miliardi aggiuntivi di gettito Iva**, l'imposta più evasa. Nel complesso, in quattro anni **3,1 miliardi sottratti all'economia sommersa**.

Le stime non arrivano dall'esecutivo ma dagli operatori del settore riuniti nella **Community Cashless Society** di **The European House - Ambrosetti**, che raccoglie tra gli altri Cbi, Intesa Sanpaolo, Mastercard, Nexi, Poste Italiane, Unicredit e Visa.

Secondo una loro analisi, ogni transazione aggiuntiva "spinta" dal piano consentirà a regime di recuperare 1,4 euro di sommerso.

La lotteria degli scontrini, cashback e credito di imposta per gli esercenti sulle commissioni **faranno aumentare i consumi di 46 miliardi al 2025** e un **aumento delle transazioni** pro capite di 36,8, +32 rispetto al tendenziale.

Annualmente si avrà una **riduzione del sommerso fino a 1,6 miliardi** e un **recupero di IVA fino a 1,8 miliardi**.

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **Repubblica italiana** **I provvedimenti scelti per voi** **(dal 7 al 17 ottobre 2020)**

1) Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. (Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 ottobre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

2) Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica – Decreto 6 agosto 2020: Disciplina dell'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione. (Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 ottobre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 16 settembre 2020: Modifica dei termini in materia di incentivi per le iniziative di formazione professionale per le imprese di autotrasporto. (Gazzetta Ufficiale n. 249 del 8 ottobre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Ministero della salute - Ordinanza 7 ottobre 2020: Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (Gazzetta Ufficiale n. 249 del 8 ottobre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo dell'ordinanza clicca qui.](#)

5) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a salute - Decreto 10 settembre 2020: Attuazione del decreto 17 luglio 2020 che istituisce il Fondo pesca e acquacoltura per l'emergenza COVID-19. (Gazzetta Ufficiale n. 250 del 9 ottobre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 12 agosto 2020: Risorse destinate a ciclovie urbane. (Gazzetta Ufficiale n. 251 del 10 ottobre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) D.P.C.M. 7 luglio 2020: Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2020. (Gazzetta Ufficiale n. 252 del 12 ottobre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) D.P.C.M. 13 ottobre 2020: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello sport – Decreto 13 ottobre 2020: Individuazione delle discipline sportive da contatto in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020. (Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

10) Legge 13 ottobre 2020, n. 126: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. (Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020 – Supplemento Ordinario n. 37).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge n. 104/2020, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE

Unione europea

I provvedimenti scelti per voi

(dal 7 al 17 ottobre 2020)

1) Decisione di esecuzione (UE) 2020/1349 del Consiglio del 25 settembre 2020 che concede alla Repubblica italiana sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di

disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 314 del 29 settembre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione clicca qui.](#)

2) Regolamento (UE) 2020/1474 della Commissione del 13 ottobre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 360/2012 introducendo una proroga del periodo di applicazione e una deroga dipendente da fattori temporali a favore delle imprese in difficoltà al fine di tenere conto dell'impatto della pandemia di COVID-19. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 337 del 14 ottobre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

3) Raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio del 13 ottobre 2020 per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 337 del 14 ottobre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo della raccomandazione clicca qui.](#)

4) Regolamento delegato (UE) 2020/1477 della Commissione del 14 ottobre 2020 che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio per quanto riguarda la proroga temporanea delle misure straordinarie per far fronte alle conseguenze della pandemia di COVID-19. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 338 del 15 ottobre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

**Impara ad apprezzare
quello che hai
prima che il tempo
ti costringa ad apprezzare
quello che avevi.**